

Art. 3 Opere non soggette a titolo abilitativo.

1. Non è necessaria la presentazione di alcuna istanza edilizia per i seguenti interventi:
 - a) opere di manutenzione ordinaria, ai sensi della lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978; qualora l'immobile risulti vincolato ai sensi del D.Leg.vo 29 ottobre 1999 n. 490 è necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai BB. AA. AA. competente;
 - b) i cambiamenti di destinazioni d'uso senza opere (ovvero "funzionali"), compatibili con le previsioni urbanistiche di zona del P.R.G., purché non comportino la corresponsione di un contributo concessorio (calcolato sulla differenza tra la nuova e la vecchia destinazione d'uso) ovvero non comportino l'individuazione di standard urbanistici ai sensi del DM 1444/68 (e successive modificazioni ed integrazioni), e cambi di destinazione d'uso di unità residenziali purché di superficie netta di pavimento inferiore a un terzo della superficie netta di pavimento dell'unità abitativa originaria;
 - c) recinzioni in zona agricola realizzate in rete metallica con pali infissi su terreno privi di fondazione, purché non fronteggianti aree pubbliche e di altezza non superiore a ml. 1,80;
 - d) opere di assoluta necessità e urgenza ordinate dal Sindaco; tali opere possono essere eseguite solo nei limiti necessari per conseguire le finalità dell'ordinanza sindacale;
 - e) opere eseguite da amministrazioni statali in conformità all' art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 - f) opere di ripristino di assoluta urgenza conseguenti a eventi di calamità naturale o a fatti eccezionali, necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità, ovvero danni a persone e cose; tali opere sono eseguite sotto la personale responsabilità del proprietario o del conduttore, anche per quanto riguarda la consistenza del pericolo e dovranno rispettare in ogni loro parte le caratteristiche della preesistente costruzione. È però fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione al Dirigente dell'effettuazione dei lavori e di presentare, entro trenta giorni dal loro inizio, la domanda di Permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, nei modi e nelle forme indicati nei successivi articoli;
 - g) i movimenti di terra strettamente pertinenti all' esercizio dell' attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere;
 - h) le attività di coltura agricola, comprese le protezioni stagionali di piante e coltivazioni;
 - i) l'abbattimento di essenze arboree a fini produttivi e/o connessi all'attività agricola e l'abbattimento di essenze arboree con altezza inferiore a dieci metri.
 - j) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati;
 - k) gli interventi comportanti l' occupazione precaria e temporanea del suolo: in particolare, si precisa che l'uso limitato nel tempo (stagionale), ma ripetitivo, (per più anni) esclude la precarietà della costruzione, se la stessa, o parte di essa, viene conservata sul posto senza interruzione o modifiche;
 - l) opere di scavo per allacciamenti ai sottoservizi di modesta entità;
 - m) avvisi pubblicitari provvisori con durata massima di esposizione di sessanta giorni (fatta salva la disciplina sulle pubbliche affissioni), targhe pubblicitarie con dimensioni non superiori a cm 30 x 35, lapidi cimiteriali;
 - n) baracche di cantiere;

- o) opere di sistemazione esterne di modesta entità quali pavimentazioni, sistemazioni a verde non comportanti modifiche delle quote altimetriche;
- p) nonché gli interventi di minima entità assimilabili a quelli indicati all'art. 6 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380.